

## **L'AUTORE DEL MOBBING E IL DATORE DI LAVORO SONO ENTRAMBI RESPONSABILI VERSO LA VITTIMA**

*(Cass. 22.3.2018 n. 7097)*

Se un lavoratore dipendente viene molestato da un collega, può chiedere il risarcimento dei danni nei confronti del datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 2087 cod. civ., il quale dispone che “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

La norma non esclude tuttavia che anche l'autore della molestia sia ritenuto corresponsabile nei confronti del datore di lavoro.

### **Il caso**

Una dipendente pubblica aveva subito una serie di comportamenti vessatori da parte di colleghi e superiori qualificabili come mobbing. La stessa, inoltre aveva subito una molestia sessuale da parte di un altro dipendente.

In primo grado, il Tribunale dichiarava la responsabilità dell'Ente pubblico per la violazione dell'art. 2087 cod. Civ., condannandolo al risarcimento dei danni subiti dalla lavoratrice.

La Corte di Appello, confermando la responsabilità dell'Ente, condannava inoltre il dipendente autore della molestia sessuale a rifondere all'ente pubblico il 60% della somma che questo doveva risarcire alla lavoratrice molestata.

### **La sentenza di Cassazione**

L'autore del mobbing ricorre avanti alla Corte di legittimità sostenendo la violazione dell'art. 2087 cod. Civ., essendo stata attribuita anche a lui la responsabilità per un comportamento del datore di lavoro.

La Suprema Corte respinge il ricorso, correggendo tuttavia la motivazione che era stata resa dal giudice d'appello.

Osserva la Cassazione che la condanna in manleva del dipendente autore del mobbing è giusta, ma non deriva dall'art. 2087 cod. civ.

Il molestatore era infatti responsabile in quanto era *“venuto meno ai doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, quali sono gli obblighi di diligenza e di fedeltà previsti dagli art. 2104 e 2105 cod. civ. e ai principi generali di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., letti anche in riferimento al*

*principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.”*

Precisa il Collegio che la norma costituzionale *“riguarda non solo lo svolgimento della propria attività lavorativa ma, tra l'altro, i rapporti con l'utenza e con gli altri lavoratori sul luogo di lavoro, così concorrendo a dare luogo ad una situazione che ha determinato la responsabilità”* dell'Ente pubblico ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. .

*D. M.*